

BREVI NOTE SULLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DOPO IL D.LGS. 136/2024

A cura di
Saverio Mancinelli

1. Norme oggetto di modifiche – 2. Domicilio digitale – 3. Curatore – 4. Giudice delegato – 5. Comitato dei creditori – 6. Azioni revocatorie – 7. Preliminari per abitazione principale e sede di attività – 8. Rapporti di lavoro subordinato – 9. Verifica del passivo – 10. Concordato nella liquidazione giudiziale

1. Norme oggetto di modifiche

Com'è noto, l'ultimo intervento di modifica legislativa del d. lgs. 12.1.2019 n. 14 "Codice della crisi e dell'insolvenza dell'impresa" (in breve CCII) è stato il d.lgs. 13.9.2024 n. 136 (di seguito "correttivo ter").

In questa sede verranno analizzate le innovazioni apportate dal correttivo ter nelle aree tematiche della liquidazione giudiziale aventi maggior interesse operativo e si premette che, in tema, gli articoli incisi dalla novella sono i seguenti:

ARTICOLO CORRETTIVO TER	ARTICOLO MODIFICATO NEL CCII	OGGETTO DELLA MODIFICA
art. 4	art. 10	Domicilio digitale e comunicazioni telematiche e
art. 29	artt. 126, 140	Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
art. 30	art. 149	Effetti della liquidazione giudiziale per il debitore
art. 31	artt. 166, 170	Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli
art. 32	artt. 173, 189, 190, 191	Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
art. 33	artt. 198, 199	Custodia e amministrazione beni nella liquidazione giudiziale
art. 34	artt. 200, 201, 203, 204, 207, 209	Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi

art. 35	art. 213	Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo
art. 36	artt. 215, 216, 217	Vendita dei beni
art. 37	artt. 227, 231	Ripartizione dell'attivo
art. 38	artt. 234, 235, 236	Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
art. 39	artt. 240, 241, 242, 243/144/245, 246, 247, 249	Concordato nella liquidazione giudiziale
art. 40	Artt. 254, 255, 262	Liquidazione giudiziale e concordato nella l.g. delle società

2. Domicilio digitale

Il legislatore interviene sul tema delle comunicazioni telematiche e dell'assegnazione del domicilio digitale nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con la parziale riscrittura dell'art. 10 CCII.

Innanzitutto, si amplia il novero dei soggetti destinatari della comunicazione telematica che potrà essere indirizzata non solo al domicilio digitale di imprese e professionisti risultante dall'INI-PEC, ma anche al domicilio digitale della P.A. risultante dal sistema IPA ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

Inoltre, viene meno l'obbligo di attivare un domicilio digitale a favore dei soggetti che ne risultavano sprovvisti¹. Tutti i soggetti coinvolti hanno oggi l'onere di munirsi di un domicilio digitale e di indicare agli organi della procedura l'indirizzo di posta elettronica certificata (comunicando le eventuali successive variazioni) presso cui intendono ricevere le comunicazioni di legge da parte del curatore. In tema, viene anche integrato l'art. 149 CCII al fine di chiarire gli obblighi di comunicazione del debitore rispetto alla propria residenza-domicilio. Nel sancire, infatti, l'obbligo per il debitore di rendersi reperibile agli organi della procedura, rendendo noto il luogo in cui risiede ed ogni successivo

¹ La norma preesistente prevedeva un preciso adempimento, in capo al curatore, di procedere con l'assegnazione di un domicilio digitale a favore di quei soggetti che non avevano l'obbligo di munirsi (tra cui i lavoratori dipendenti) ovvero che avevano sede o risiedevano all'estero. Tale obbligo era esteso anche nei confronti del debitore o del legale rappresentante della società sottoposta a una delle procedure regolate dal CCII. Nel contempo, si prevedeva che i relativi oneri di attivazione del domicilio digitale ricadessero sulla procedura.

cambiamento, si fa salvo comunque l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, necessario per le comunicazioni e previsto dall'art. 10 co. 2 bis CCII².

Conseguentemente, viene abrogata la disposizione che prevedeva di porre a carico della procedura le relative spese e, in tal modo, si elimina un onere che in mancanza di attivo era a carico dell'Erario.

Nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto a munirsi di domicilio digitale o nel caso in cui la posta elettronica non venga consegnata per ragioni loro imputabili (tra cui casella piena o disattivata), ogni comunicazione va effettuata da parte del curatore mediante deposito nel fascicolo telematico della procedura.

3. Curatore

Per essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure previsti dal CCII occorre essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 CCII. In tale norma, con l'art. 50 del correttivo ter la parola "albo" dei gestori della crisi è stata sostituita dal termine "elenco" e tale modifica è significativa per professionisti ordinistici, con riferimento all'obbligo di tirocinio previsto nell'art. 4 comma 5 lett. c) del DM 24.9.2012 n. 202. A seguito di ciò, per tali professionisti costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco un aggiornamento biennale della durata di 18 ore (anziché 40 ore), acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati dagli ordini professionali, da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti³.

Con il correttivo ter il curatore, a pena di revoca ed entro lo stesso termine di due giorni previsto per l'accettazione dell'incarico, deve verificare la disponibilità di tempo, nonché risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento delle proprie funzioni. Del compimento preliminare di tale verifica lo stesso curatore è tenuto a darne atto nell'accettazione dell'incarico (art. 126 comma 1 CCII).

Un'importante modifica è contenuta, poi, nell'art. 198 comma 2 CCII, che imponeva al curatore di provvedere alla relazione del bilancio dell'ultimo esercizio dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, in caso di mancata formazione dello stesso da parte del debitore, con connesse problematiche inerenti tale redazione. Il d.lgs. 136/2024 elimina tale obbligo che, secondo la Relazione illustrativa al correttivo ter è una "attività, che non solo non è sempre possibile o utile, ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili

² Appare, pertanto, opportuno che il curatore già nel primo colloquio con il debitore faccia presente tale esigenza e lo inviti ad attivarsi in tal senso.

³ Gli ordini professionali possono, altresì, stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.

benefici sulla sua efficienza”. Nel contempo, si rende opzionale l’adempimento relativo alle rettifiche che il curatore può (non deve) apportare al bilancio, che deve essergli presentato dal debitore⁴.

Con una modifica all’art. 213 comma 8 CCII viene statuito che il completamento della liquidazione da parte del curatore deve avvenire entro 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvo che, per ragioni di particolare complessità e difficoltà, questo termine non venga prorogato dal giudice delegato, senza alcuna specifica sul termine di massima proroga⁵.

Il mancato rispetto dei termini, senza giustificazione, è motivo di revoca del curatore; diversamente, se il curatore ha rispettato i termini originari, o eventualmente differiti, non si tiene conto del tempo necessario al completamento della liquidazione dell’attivo per l’eventuale applicazione della “legge Pinto” sulla giusta durata del processo (art. 213 comma 9 CCII)⁶.

Con riferimento ai tempi previsti per la liquidazione dei beni immobili, l’art. 216 comma 2 CCII viene “corretto” nel senso di prevedere un solo esperimento di vendita nel primo anno e due negli anni successivi⁷.

⁴ Ovviamente, non sussiste alcun obbligo di deposito del bilancio dell’ultimo esercizio presso il Registro delle imprese. Infatti, l’eventuale “ricostruzione” del bilancio da parte del curatore non è finalizzata a rendere nota a terzi la situazione della società in liquidazione giudiziale, ma è di rappresentare la situazione patrimoniale ai creditori e gli organi della procedura. In tal modo, i creditori possono avere contezza (con riferimento all’attivo) del patrimonio presente alla data di apertura della liquidazione giudiziale rispetto a quello acquisito e liquidato dalla procedura e (con riferimento al passivo) dell’intero indebitamento rispetto allo stato passivo formato nel corso della liquidazione giudiziale. Tali informazioni, importanti per i creditori, non assumono rilevanza per i terzi e, pertanto, poiché la redazione del bilancio dell’ultimo esercizio ha solo una finalità informativa “interna”, può certamente escludersi la necessità del deposito presso il Registro delle imprese (in tal senso v. Mancinelli S. “Relazione del curatore con obbligo di allegare il bilancio”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 15.6.2023).

⁵ Nella norma abrogata era stabilito che, in casi di eccezionale complessità, il termine poteva essere differito a 7 anni dal giudice delegato.

⁶ In altre parole, l’applicabilità della L. 24.3.2001 n. 89 è esclusa quando il curatore ha rispettato i termini indicati nel programma di liquidazione, siano essi originari o differiti dal giudice delegato.

⁷ In tal modo, si risolvono i dubbi interpretativi a suo tempo sollevati sulla precedente norma, quando si era argomentato che: “in tema di realizzo di attivo il d.lgs. 5/2006 aveva introdotto nel RD 267/42 l’art. 104-ter, imponendo al curatore la redazione del programma di liquidazione, con un termine iniziale di presentazione (60 giorni dalla redazione dell’inventario) e, successivamente, con il DL 83/2015, è stato previsto il tempo “massimo” di redazione di tale programma (non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento). Entrambi i termini sono stati ripresi nel CCII, con la variante della riduzione del termine massimo di redazione del programma di liquidazione (150 giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale). Inoltre, l’art. 213 comma 5 del CCII chiede - analogamente all’art. 104-ter comma 2 lett. f) del RD 267/42 - di specificare nel programma di liquidazione il termine del presumibile completamento delle operazioni di realizzo dell’attivo ma, ex novo, impone al curatore di indicare la data entro cui avrà inizio l’attività di liquidazione, disponendo un primo esperimento di vendita entro otto mesi dall’apertura della procedura, salvo differimento concesso dal giudice delegato con decreto motivato. Per la liquidazione di beni immobili questa disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 216 comma 2 del CCII, nella parte in cui si prevede che il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno e, in assenza di indicazioni, sembrano possibili due interpretazioni. Se la decorrenza è la data di apertura della liquidazione giudiziale e la volontà del legislatore è che debbano essere effettuati tre esperimenti immobiliari nell’arco di un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), il rispetto della norma sarebbe aleatoriamente affidato all’apertura della procedura, giacché, salvo che questa avvenga nei primi quattro mesi dell’anno, risulterebbe indispensabile utilizzare il termine massimo di (entro) otto mesi per il primo esperimento, in modo da iniziare la vendita immobiliare nell’anno successivo all’apertura della procedura e realizzare nell’anno solare i (minimo) tre esperimenti imposti. Nel contempo, anche se la norma dovesse intendere l’anno non solare (365 giorni), la tempistica è difficilmente attuabile, considerando che il primo esperimento potrebbe essere fissato entro otto mesi e che resterebbero solo quattro mesi per realizzare i due successivi” (Mancinelli S. “Programma di liquidazione con tempi imposti per il realizzo dell’attivo”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.11.2023).

4. Giudice delegato

Nell'art. 209 CCII ("Previsione di insufficiente realizzo") viene apportata una modifica rimettendo la competenza sulla decisione di non procedersi alla formazione dello stato passivo al giudice delegato, anziché al tribunale.

Quando non vi sono beni da liquidare o attivo da ripartire, la competenza attribuita al giudice monocratico accelera la possibilità di rapida chiusura della procedura e, conseguentemente, compete al tribunale la decisione su un eventuale reclamo contro il provvedimento del giudice di chiusura della procedura senza procedere all'accertamento del passivo.

5. Comitato dei creditori

Il correttivo ter, al fine di rendere più celere la procedura, interviene anche sulle funzioni del comitato dei creditori in caso d'inerzia rispetto all'espressione di pareri, distinguendo tra quelli vincolanti o meno. Per i pareri vincolanti, ove venga accertata l'inerzia del comitato dei creditori, resta il potere surrogatorio del giudice delegato ex art. 140 comma 4 CCII.

Per i pareri non vincolanti, nel terzo comma dell'art. 140 CCII si dispone che il silenzio s'intende come manifestazione favorevole, che interviene in caso di mancata espressione comunicata al curatore nel termine di 15 giorni successivi alla richiesta pervenuta al presidente del comitato, o nel diverso minor termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

In altre parole, l'inerzia del comitato dei creditori per l'espressione dei pareri, se vincolanti, implica l'intervento del giudice delegato, se non vincolanti viene interpretata come approvazione ("silenzio-assenso").

Tra le altre novità, è attribuita al comitato dei creditori la facoltà di proporre modifiche al programma di liquidazione presentato dal curatore (art. 213 comma 1 CCII).

6. Azioni revocatorie

Nell'art. 166 comma 3 lett. e) CCII viene aggiornato il perimetro degli atti non soggetti a revocatoria, "correggendo" una dimenticanza e comprendendo anche quelli posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Resta fermo che le azioni revocatorie possono essere promosse entro 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fermo il termine quinquennale di prescrizione che decorre dal compimento dell'atto stesso. In tema, nell'art. 170 comma 2 CCII si precisa che, nel caso in cui l'apertura della procedura di liquidazione segua la domanda (anche) "anticipata" di accesso a uno

strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il termine retroagisce dalla data di pubblicazione di quest'ultima.

7. Preliminari per abitazione principale e sede di attività

Il legislatore del CCII ha cercato di bilanciare la tutela dei creditori ipotecari con quella dei promissari acquirenti d'immobili destinati a costituire abitazione principale o sede dell'attività d'impresa, purché risultanti da contratti registrati e trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. e con effetti della trascrizione non cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare, l'art. 173 commi 3 e 4 CCII ha vincolato il curatore al subentro nel preliminare, circoscrivendo i diritti del promissario acquirente.

Il subentro del curatore nel contratto avviene se il promissario acquirente propone l'esecuzione del preliminare secondo le modalità statuite per la domanda di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura, come una (specie di) rivendica del bene. Tuttavia, il legislatore del CCII aveva limitato gli acconti pagati dal promissario acquirente con un criterio "forfettario" alquanto iniquo, stabilendo che l'importo opponibile alla procedura era pari alla metà di ogni pagamento che il promissario acquirente dimostrava di avere eseguito. Conseguentemente l'acquirente, al fine di stipulare la compravendita definitiva, restava obbligato a integrare con nuova provvista l'importo non opponibile.

Il legislatore del correttivo ter al CCII ha rimodulato i commi 3 e 4 dell'art. 173 CCII e inserito un nuovo comma 3-bis.

La novella dispone che, aperta la liquidazione giudiziale, il preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. non si scioglie se nello stesso "risulta" che l'immobile ha destinazione di abitazione principale o di sede dell'impresa⁸ e se il promissario acquirente ne chiede l'esecuzione, (sempre) tramite domanda (eventualmente anche "tardiva") con le modalità stabilite per l'accertamento del passivo.

Con l'accoglimento della richiesta da parte del giudice, il curatore subentra nel contratto e tutti gli acconti corrisposti dal promissario acquirente sono integralmente (e non più per metà) opponibili alla procedura, purché il versamento sia avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili. Nella nuova norma viene, quindi, richiamato l'obbligo tributario di pagamenti tracciabili per le transazioni immobiliari e, in modo equo ed efficace, è statuito il principio dell'inesigibilità sul piano concorsuale (solo) del credito sorto in violazione di tale obbligo.

⁸ Quindi, occorre che sia specificata nel contratto la destinazione dell'immobile e non più semplicemente, come nella norma abrogata, che il preliminare abbia "*ad oggetto*".

Inoltre, viene introdotto l'art. 173 comma 3-bis CCII prevedendo che i creditori ipotecari possono contestare la congruità del prezzo pattuito se dimostrano che il valore di mercato del bene, al momento del preliminare, era superiore di almeno un quarto a quello stabilito tra le parti. La contestazione del creditore ipotecario si svolge mediante impugnazione (del passivo) ai sensi dell'art. 206 comma 3 CCII. In tal modo, nasce una nuova azione, con onere probatorio a carico del ricorrente e con natura assimilabile a quella della revocatoria ex art. 166 comma 1 lett. a) CCII.

Se viene accertata l'incongruità del prezzo, il contratto si scioglie e si procede all'apprensione e liquidazione del bene da parte del curatore; tuttavia, il promissario acquirente può evitare tale scioglimento eseguendo il pagamento della differenza tra il prezzo pattuito e quello di mercato, prima che il collegio provveda sull'impugnazione del creditore ipotecario.

Il promissario acquirente di abitazione principale o di sede di attività dell'impresa viene, quindi, pienamente tutelato a condizione che vi sia stata una corretta negoziazione nella determinazione del prezzo e nelle modalità (tracciabili) di pagamento degli acconti. In tal modo, la disciplina del correttivo ter si raccorda con l'esenzione da revocatoria, che si estende anche ai preliminari perfezionati alle stesse condizioni delle vendite, cioè a "giusto prezzo"⁹.

Se la domanda del promissario acquirente è accolta dal giudice delegato, l'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, escludendosi eventuali responsabilità del curatore per il mancato completamento di lavori (che il promissario acquirente avrebbe potuto far valere al passivo, quale credito risarcitorio di natura chirografaria).

Riscosso integralmente il prezzo e perfezionata la vendita, trova applicazione l'art. 217 CCII, con emissione del decreto del giudice delegato per la cancellazione di pignoramenti.

8. Rapporti di lavoro subordinato

Per i rapporti di lavoro "pendenti" le norme incise dal correttivo ter sono gli artt. 189 e 190 CCII.

Nell'art. 189, tra le modifiche più rilevanti, si segnala l'eliminazione dell'obbligo del curatore della trasmissione, in caso di subentro nei rapporti di lavoro subordinato, all'Ispettorato territoriale del lavoro dell'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Per quanto concerne, invece, il recesso del curatore nei rapporti di lavoro subordinato esistenti all'apertura della procedura, si prevede che ciò avvenga quando non sia stata disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non sia possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo

⁹ V. Mancinelli S. "Acquisto prima casa o sede di attività non revocabili nella liquidazione giudiziale", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.entekne.info, 11.1.2024.

ramo (mentre, nella precedente norma il riferimento era all'impossibilità di continuazione o trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o, comunque, alla sussistenza di manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro).

Nel caso di inerzia del curatore (quindi, quando tale organo non comunica il subentro nel rapporto di lavoro decorsi 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale), i rapporti di lavoro non si intendono più risolti di diritto, poiché la nuova norma statuisce che “cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”. In ogni caso, quando si verifica la cessazione del rapporto, il lavoratore non è tenuto a restituire le somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.

La proroga dell'indicato termine di 4 mesi può essere chiesta dal curatore se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, oppure può essere chiesta (come già previsto) dai singoli lavoratori, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura (in tal caso, però, non è più disposto che la proroga abbia effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti).

Nell'art. 190 CCII (in cui si qualifica la cessazione dei rapporti di lavoro come perdita involontaria dell'occupazione ai fini dell'art. 3 del d.lgs. 22/2015, con riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento NASpI, qualora ne ricorrano i requisiti di legge), il correttivo ter aggiunge il comma 1-bis, con cui si precisa che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI (entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) decorre dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o dalle dimissioni del lavoratore.

9. Verifica del passivo

L'accertamento dello stato passivo è stato marginalmente inciso dal correttivo ter, con interventi sostanzialmente mirati a una migliore organizzazione del procedimento.

La prima modifica, all'interno dell'art. 200 CCII, viene attuata per l'avviso ai creditori attraverso il richiamo (e coordinamento) con il modificato art. 10 comma 1 del CCII¹⁰.

Nell'art. 201 CCII, recuperando un vuoto normativo, vengono inclusi i creditori pignoratizi tra coloro che possono presentare domanda di ammissione al passivo e nel comma 3 del medesimo articolo, che disciplina il contenuto del ricorso per l'insinuazione, viene eliminato l'obbligo di indicare le modalità di pagamento (coordinate bancarie) da parte del creditore. Infatti, tale informazione non appare necessaria

¹⁰ V. precedente Paragrafo 2 sul “Domicilio digitale”.

in fase di ammissione, ma solo in sede di eventuale riparto e, pertanto, non poteva certo rilevare come elemento di valutazione ai fini dell'ammissibilità della domanda.

La modifica dell'art. 204 CCII affronta, poi, la questione della formazione ed esecutività dello stato passivo prevedendo, ancora una volta, l'estensione delle disposizioni ai creditori pignoratizi e introducendo la possibilità per il debitore del diritto di impugnativa avverso le decisioni del giudice delegato sulle domande di restituzione o di rivendicazione. Per tali domande, quindi, il debitore può non solo svolgere le proprie difese intervenendo nel corso della verifica dei crediti, ma anche impugnare la decisione assunta dal giudice delegato.

Dopo l'ennesimo intervento volto a uniformare la terminologia con quella del processo civile (sostituendo all'art. 207 CCII "ragioni di fatto e di diritto" con "motivi"), il correttivo ter introduce il comma 11-bis nell'art. 207 CCII, che permette al giudice di concedere termini per il deposito di note difensive, garantendo un equilibrio tra celerità del procedimento e rispetto del diritto di difesa.

Infine, nell'art. 207 CCII viene inserito il comma 16-bis prevedendosi l'obbligo del curatore di modificare lo stato passivo nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'impugnazione da parte del creditore. La condotta negligente del curatore potrebbe costituire motivo di revoca dell'incarico, lasciando al tribunale la valutazione sulla rilevanza dell'inadempimento rispetto al rapporto fiduciario esistente.

10. Concordato nella liquidazione giudiziale

Per il concordato nella liquidazione giudiziale è stato riscritto il giudizio di omologazione (art. 245 CCII, con il chiarimento dei rapporti tra richiesta di omologazione e opposizione) ed è stata rimodulata la disciplina dell'efficacia del decreto di omologazione (art. 246 CCII), nel quale è stato eliminato il riferimento alla proposta, sostituita dall'efficacia del decreto che la omologa. Tale efficacia si produce fin dalla pubblicazione, indipendentemente dalle opposizioni proposte, senza attendere la definitività del decreto, cui sono subordinati, invece, gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e l'interruzione dei giudizi di impugnazione allo stato passivo¹¹.

Viene, inoltre, parzialmente riscritta la disciplina del cram down, originariamente già previsto dall'art. 245 comma 5 CCII. Il correttivo ter stabilisce che se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato quando ritiene che il

¹¹ Dunque, si potrebbe dare esecuzione alla proposta di concordato prima che il decreto di omologazione diventi definitivo, anche se occorre ragionare sulle conseguenze in caso di revoca del concordato da parte della Corte d'Appello in sede di reclamo o di cassazione dello stesso. Da notare che nell'art. 249 CCII ("Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale") viene inserito il co. 1-bis che fa salva l'efficacia degli atti legalmente compiuti in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione.

credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto potrebbe ottenere nel caso in cui la liquidazione giudiziale proseguisse.

Anche con riferimento ai crediti tributari e previdenziali si stabilisce che in caso di voto contrario da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, determinante per il raggiungimento delle maggioranze di legge, il tribunale può omologare il concordato quando la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e contributivi è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Il tribunale decide sulla previsione del cram down erariale/previdenziale anche in base alla relazione del professionista indipendente, che ha reso l'attestazione sulla convenienza del trattamento previsto per i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente ex art. 240 comma 4 CCII.

Nell'art. 249 comma 3 CCII si prevede espressamente la possibilità di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli in ipotesi di cessione di beni registrati compresi nella liquidazione giudiziale.